

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
E
IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria (nel seguito denominata "Dipartimento"), con sede legale in Via Pietro Bucci snc, Arcavacata di Rende (CS), c.a.p. 87036, C.F. e P.IVA 80003950781, in persona del Direttore del Dipartimento e legale rappresentante, Prof. Gianluigi Greco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

L'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito denominata AgID), con sede legale in Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

di seguito congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune anche con soggetti privati;
- il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria orienta le proprie attività istituzionali nell'elaborazione e nella trasmissione critica delle più avanzate conoscenze scientifiche nei settori dell'informatica, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche in sinergia con altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;
- il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria è un punto di riferimento internazionale nel campo dell'Intelligenza Artificiale;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;

- i due enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare e approfondire le tematiche di comune interesse;
- che la stipula del presente accordo è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria nella seduta del 27 marzo 2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente richiamate nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'AgID ed il Dipartimento, nonché le modalità e gli strumenti della cooperazione tra le Parti in materie di interesse comune, finalizzati esclusivamente alla collaborazione scientifica su progetti operativi in diversi ambiti di azione, tra cui:
 - a. iniziative, applicazioni e progetti in merito alle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale, in ambito pubblico, nazionale e internazionale, in particolare:
 - i. progettazione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni legate ai temi dell'innovazione tecnologica e all'utilizzo delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, nella Pubblica Amministrazione;
 - ii. modelli di utilizzo e progetti di implementazione di tecnologie del machine learning federato che siano di interesse applicativo anche in ambito pubblico;
 - iii. applicazioni e progetti in ambito pubblico riguardanti l'utilizzo della "trustworthy AI" a supporto della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
 - iv. Corsi di formazione attinenti alle materie di interesse comune;
2. Il presente Accordo, in particolare, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. la conduzione di attività di ricerca, anche sperimentale, orientata all'individuazione e alla valutazione di strumenti, tecnologie, metodi e modelli tesi al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di efficienza per la Pubblica Amministrazione mediante l'impiego di servizi ICT innovativi e in particolare applicabili principalmente ai temi individuati nel precedente comma 1 sub lettera a);
 - b. valutazione dei programmi di ricerca nazionali ed europei ai fini della eventuale partecipazione congiunta;
 - c. analisi di ricerche, informazioni e dati emessi a disposizione dal Dipartimento e utili per la definizione del contenuto del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;
 - d. diffusione e promozione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione in oggetto, compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 11.

Articolo 3 (Titoli Universitari)

1. In accordo con quanto riportato nell'Articolo 2 le Parti stabiliscono quanto segue.
 - Il Dipartimento, nell'ambito del *Master Universitario di II Livello in Artificial Intelligence & Data Science*, individua una riserva di n. 4 posti per la formazione di personale individuato da AgID tra il personale dipendente.

- Studentesse e studenti rientranti nei posti di cui al punto precedente acquisiscono, ai fini del conseguimento del titolo, diritti e doveri stabiliti dal bando e dai relativi regolamenti in materia. Per tali studentesse e studenti non sono previste borse di studio/premialità erogate dal Dipartimento.
 - AgID si impegna a selezionare le studentesse e gli studenti rientranti nei posti riservati di cui al punto precedente secondo i criteri e le modalità che ritiene più opportuni nel rispetto delle finalità del presente accordo. Tali studentesse e studenti selezionati svolgeranno le attività di Tirocinio previste dal Master presso la sede AgID.
2. Per ciascuna annualità di erogazione del *Master Universitario di II Livello in Artificial Intelligence & Data Science* saranno previsti specifici protocolli attuativi in accordo con il relativo bando di ammissione.

Articolo 4 **(Corsi di Formazione)**

1. Con riferimento a quanto riportato nell'Articolo 2, il Dipartimento si impegna, tra l'altro, ad erogare corsi di formazione per AgID su applicazioni dell'Intelligenza Artificiale negli ambiti richiesti da AgID. Le specifiche di ciascun corso di formazione saranno individuate all'interno di protocolli attuativi della presente convenzione.

Articolo 5 **(Referenti)**

1. Le Parti indicano quali referenti e responsabili dell'attuazione del presente accordo:
- per il Dipartimento di Matematica e Informatica: il Direttore prof. Gianluigi Greco;
 - per AgID: dott. Luca Ventura

Articolo 6 **(Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)**

1. Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente documento e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti convengono che l'utilizzo di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potrà formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula dei relativi protocolli operativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.
3. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi.
4. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni; in ogni caso entrambe le Parti sono tenute a citare l'accordo nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
5. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 7 **(Protezione dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati del personale di entrambe le Parti è effettuato nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali ai fini della gestione del presente Accordo/Protocollo d'intesa e dell'esecuzione delle attività previste.
2. Sulla base delle attività oggetto del presente Accordo/ Protocollo d'intesa, le Parti agiscono quali titolari autonomi per le attività di rispettiva competenza, ai sensi della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Qualora, al momento della sottoscrizione degli eventuali Protocollo attuativi, dovessero essere previste attività comuni e implicanti il

trattamento di dati personali di soggetti terzi, le Parti definiranno i propri ruoli e le conseguenti responsabilità.

Articolo 8
(Promozione dell'immagine)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria e dell'Agenzia per l'Italia Digitale possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Articolo 9
(Durata e recesso)

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La durata può essere prorogata per un pari periodo previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviare da una Parte all'altra, con un preavviso di almeno tre mesi, in forma scritta e firmata digitalmente mediante le caselle ufficiali di Posta Elettronica Certificata, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso.
In tal caso, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.
4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 10
(Oneri finanziari e costi)

1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 12
(Registrazione)

1. Le Parti convengono che il presente accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.
2. Le spese di bollo saranno assolte con bollo virtuale dal Dipartimento.

Per il Dipartimento
dell'Università della Calabria

Per l'Agenzia
per l'Italia Digitale